

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO ETRUSCO ROMANO

Modificato nel corso del C.D. del 05 aprile 2024 (Rev.3)

Ratificato nel corso dell'Assemblea dei Soci del 04 maggio 2024 Rev. 3

Articolo 1 – Domande di adesione.

Le domande di adesione dovranno essere redatte sull'apposito stampato e formalizzate al Presidente o in mancanza al Consiglio Direttivo, con ogni mezzo utile a dare certezza di consegna e ricevimento della domanda.

Le domande di adesione presentate da persone che agiscono in rappresentanza di società e/o istituzioni, dovranno essere complete dell'indicazione della denominazione del soggetto rappresentato e corredate di apposito formale conferimento d'incarico alla rappresentanza in seno all'Associazione.

Le domande di adesione presentate dai soggetti di cui ai punti A, B, C e D (Aziende Agricole, Agrituristiche, Accoglienza, Ristorazione, Trasformazione e Commercializzazione) del seguente Articolo 2, dovranno essere corredate dalla specifica "Scheda di presentazione" se predisposta o dalla descrizione delle attività svolte se richiesta oltre che dalla "Dichiarazione di rispetto dell'etica del lavoro e delle modalità produttive" specificando se la richiesta è per socio ordinario o sostenitore.

Durante la vita associativa, è fatto obbligo all'aderente di comunicare tempestivamente al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'Associazione, ogni tipo di mutamento intervenuto alla propria attività, attraverso la compilazione della "Scheda di presentazione" con l'indicazione dei mutamenti intervenuti.

Articolo 2 – Criteri di ammissibilità delle domande di adesione.

Nel valutare l'accoglimento delle domande di adesione, il Consiglio Direttivo opererà in linea generale secondo quanto stabilito dal Decreto n. 663273 del 28 dicembre 2022 Art. 4 com.1, 2, 3 che prevede obbligatoriamente quanto segue:

1) Categorie di soggetti se presenti nel territorio.

a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori

dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016

n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;

b) associazioni di produttori biologici;

c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella

filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in

qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il

magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

2) Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, lett. a) devono essere rappresentativi di una SAU biologica, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni, definita dalla regione che opera il riconoscimento e rappresentare almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo.

3) Al distretto biologico possono partecipare:

- a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge n. 23 del 9 marzo 2022;
- b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge n. 23 del 9 marzo 2022;
- c) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla Legge n. 30 del 1 aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla Legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
- e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
- f) associazioni locali di consumatori;
- g) organizzazioni di produttori;
- h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- i) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

4) Aderenti conformemente allo Statuto e secondo le sottoelencati criteri:

A) AZIENDE AGRICOLE

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, le aziende agricole (società agricole, cooperative agricole, imprenditori agricoli, coltivatori diretti), che dichiarino di operare la loro attività colturale, d'allevamento e di trasformazione, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in tema di produzione biologica (Reg. CE 834/07 – Reg. CE 889/08 – D.M. 220/95) e delle normative che interverranno in materia successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione:

Aziende agricole provviste di certificazione biologica rilasciata da uno degli enti di certificazione riconosciuti dal MIPAAF. È fatto obbligo a tali aziende di allegare alla domanda di adesione il Certificato Biologico rilasciato dall'ente certificatore.

Aziende agricole sprovviste di certificazione biologica rilasciata da uno degli enti di certificazione di cui sopra, ma che, di fatto operando nella loro attività nella fase di conversione alla agricoltura biologica. È fatto obbligo a tali aziende di allegare alla domanda di adesione la richiesta di conversione in Biologico.

B) AZIENDE AGRITURISTICHE, ACCOGLIENZA, RISTORAZIONE.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, le aziende agrituristiche, le aziende di accoglienza e quelle della ristorazione che dichiarino e attestino di operare la loro attività in

una azienda biologica o che fanno uso di prodotti biologici in quantità significativa, mentre per la ristorazione è sufficiente avere a scelta piatti realizzati con prodotti provenienti dalle aziende del distretto biologico denominato "Biodistretto Etrusco Romano".

L'eventuale attività agricola svolta dall'aderente appartenente alle categorie del presente punto B, dovrà essere svolta nel rispetto di quanto già previsto al punto A (Aziende Agricole).

C) AZIENDE DI TRASFORMAZIONE

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, le aziende di trasformazione che abbiano la certificazione biologica rilasciata da uno degli enti di certificazione riconosciuti dal MIPAAF. È fatto obbligo a tali aziende di allegare alla domanda di adesione il Certificato Biologico rilasciato dall'ente certificatore.

D) AZIENDE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, le aziende di commercializzazione e realtà associative che vendono anche prodotti provenienti dalle aziende del distretto biologico denominato "Biodistretto Etrusco Romano".

E) ENTI TERRITORIALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I Comuni di Fiumicino e Cerveteri e gli Enti territoriali confinanti, la Città Metropolitana di Roma Capitale e realtà della Regione Lazio possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari, onorari o sostenitori.

La domanda di adesione di Istituzioni con sovranità amministrativa territoriale dovrà inoltre essere accompagnata dalla delibera nella quale si evince la volontà di adesione.

F) ALTRI SOGGETTI

Altri soggetti, come ad esempio Enti, Società di ricerca e sviluppo tecnologico e Aziende a Partecipazione Pubblica, Istituti scolastici e Università possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari o onorari senza diritto di voto.

La domanda di adesione di Istituzioni con sovranità amministrativa territoriale dovrà inoltre essere accompagnata dalla delibera nella quale si evince la volontà di adesione.

Articolo 3 – Collaborazione con altri soggetti

Singoli cittadini, Comitati e Associazioni, non riconosciute e altri soggetti riconosciuti dalle norme vigenti, previa domanda in apposito modulo, senza alcun onere e senza assumere la qualità di soci dell'associazione, possono essere annoverati come "Amici del Biodistretto Etrusco Romano", partecipare al "Tavolo" di consultazione, ricevere informazioni sulle iniziative dello stesso e partecipare ad iniziative condivise, purché le attività che svolgono non siano in contrasto, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, con lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento e le sue direttive.

Articolo 4 – Partecipazione ad eventi – manifestazioni – fiere e mercati

L'Associazione pianifica e comunica agli aderenti all'inizio di ogni anno solare, il calendario degli eventi di cui al presente articolo, per i quali è ritenuta istituzionalmente importante la partecipazione.

Tale calendario può essere implementato secondo contingenze non prevedibili o su segnalazione motivata dei singoli aderenti e secondo giudizio motivato del Consiglio Direttivo.

A seconda della natura dell'evento, l'Associazione interesserà della sua partecipazione e presidio i soggetti aderenti specificatamente maggiormente rappresentativi o in mancanza coloro che si rendono disponibili.

L'aderente che alla "Scheda di presentazione" dichiara di produrre e/o trasformare prodotti alimentari, se richiesto dall'Associazione è tenuto a garantirne una fornitura in quantità sufficienti all'allestimento e svolgimento degli eventi medesimi. Dall'impegno sono esentati i produttori di alimenti freschi nei periodi di naturale indisponibilità.

Articolo 5 – Protocolli di intesa

L'Associazione per la realizzazione di specifiche progettualità ed il raggiungimento di particolari obiettivi potrà stipulare accordi, partenariati, protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati.

Articolo 6 – Norme Generali

A) VOTAZIONI

Le votazioni avvengono, per proposta di chi presiede e a giudizio dell'Assemblea per alzata di mano oppure per appello nominale, ad eccezione di quelle per l'elezione delle cariche sociali che dovranno avvenire a scrutinio segreto.

Quando si procede all'elezione di cariche, in caso di parità di voti, è eletto colui che ha maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione, nel caso d'ulteriore parità, quello di maggiore età.

In tutti i casi di deliberazione per votazione, nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Nel conteggio dei voti non sono computate le schede bianche e/o nulle e le astensioni se non agli effetti del computo del quorum per la validità delle riunioni.

B) METODOLOGIA DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLA STESSA

Il promotore (o i promotori) della richiesta di convocazione di assemblea generale per la quale è richiesta la raccolta di firme, fa pervenire al Presidente la richiesta motivata, corredata da almeno 1/3 (un terzo) di firme di membri ordinari iscritti all'Associazione.

Il Presidente fissa un termine massimo (non superiore a venti giorni) entro il quale i membri che ne abbiano intenzione, possono far pervenire la loro adesione alla richiesta di convocazione. Decorso tale termine il Consiglio Direttivo, entro 20 giorni dallo stesso termine, verifica la validità della richiesta di convocazione. Se la richiesta può essere accettata, in quanto è stato raggiunto il quorum di firme previsto, procede alla convocazione dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui il Consiglio Direttivo delibera la validità della richiesta di convocazione.

C) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo agisce su segnalazione di uno o più soci quale organo di prima istanza e può comminare ai membri i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo scritto;
2. cessazione del rapporto associativo (art.10 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dopo aver, previo invito, sentito gli interessati, che potranno farsi rappresentare da altro iscritto, ed aver condotto opportuna inchiesta entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di dare comunicazione per mezzo di posta elettronica o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento, delle decisioni prese agli interessati.

Gli interessati potranno, avverso i provvedimenti disciplinari adottati, proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo dandone comunicazione per mezzo di posta elettronica o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento. Il Consiglio Direttivo deciderà, a maggioranza, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 7 – Doveri dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta automaticamente l'accettazione e l'osservanza delle norme dello Statuto del Regolamento e in generale della disciplina sociale.

Il Socio deve altresì:

Partecipare alla vita associativa, intervenendo alle riunioni e collaborando alle iniziative dell'Associazione;

Attenersi alle delibere ed alle disposizioni assunte dagli Organi dell'Associazione muniti dei necessari poteri;

Versare, entro i termini e con le disposizioni stabilite dagli Organi Sociali, la quota associativa annuale (che s'intende per anno solare) e che si rinnova tacitamente salvo dimissioni o cessazione del rapporto associativo;

La qualità di Socio si ottiene con la domanda di adesione all'Associazione approvata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde:

A. per dimissioni da presentarsi prima del 31 dicembre con comunicazione per mezzo di posta elettronica o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento, inviata all'indirizzo del Presidente.

Le dimissioni decorrono dalla data, indicata dal dimissionario (nel caso la data non venisse indicata le dimissioni s'intendono riferite al 31 dicembre dell'anno in cui le stesse sono inviate) ma non fanno cessare gli obblighi di pagamento delle quote e di eventuali altri oneri, che sono in ogni caso dovute, per l'anno solare nel corso del quale sono state spedite.

B. per mancata corresponsione della quota associativa annua nei termini e con le disposizioni stabilite dagli Organi Sociali; in tal caso la qualità di socio si perde dal 1° gennaio dell'anno di morosità. È salva la possibilità di riacquisire la qualità di socio come previsto dall'art. 9 del Regolamento;

C. per cessazione del rapporto associativo, quando la stessa sarà divenuta definitiva.

La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso, neppure parziale delle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo o causa.

Articolo 8 – Quote

A. Soci Ordinari: pagano il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci, possono accedere, nel rispetto dello Statuto, a tutte le attività e servizi dell'Associazione. L'azienda associata paga una sola quota associativa annua che vale per sé come persona giuridica e a titolo non oneroso per la persona fisica che la rappresenta, in modo da evitare di una iniqua doppia quota. Qualora l'azienda comunichi la sostituzione del rappresentante, la precedente persona fisica che la rappresentava, solo se nel frattempo è entrata a far parte del Consiglio Direttivo, mantiene tale carica per la durata prevista, purché si metta in regola col pagamento della sua quota associativa.

B. Soci Onorari: non pagano alcuna quota, possono accedere a tutti i servizi dell'Associazione;

C. Soci Sostenitori: pagano una quota annuale minima, pari a quella del socio ordinario, posso accedere a tutti servizi dell'Associazione

D. Tutte le quote associative sono intrasmissibili.

Articolo 9 – Richiesta di riammissione socio

Il membro espulso ai sensi dell'art. 6 lettera C) del Regolamento, può riacquistare la qualità di Membro Ordinario, indirizzando domanda di riammissione al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza, non prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento definitivo di espulsione.

Il membro espulso ai sensi dell'art. 7 lettera B) del Regolamento, può riacquistare la qualità di Membro Ordinario, indirizzando domanda di riammissione al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza, entro

30 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione corredata della ricevuta di avvenuto pagamento delle morosità pregresse.

Articolo 10 – Eleggibilità

Sono eleggibili per ogni carica sociale tutti i Soci Ordinari aventi diritto al voto.

I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non sono eleggibili alle cariche sociali.

Articolo 11 – Diritto di parola

Hanno diritto di parola, in ogni sede dell'Associazione, tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo dell'anno corrente e, qualora già in precedenza iscritti, anche con quello dell'anno precedente.

Hanno inoltre diritto di parola, in ogni organo dell'Associazione, gli invitati dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO II – L'ASSEMBLEA

Articolo 12 – Periodicità dell'Assemblea

Ogni anno dovrà essere convocata almeno un'assemblea dei soci, affinché possano esprimere il loro parere sull'andamento dell'Associazione e votare, i soli aventi diritto, le indicazioni e/o le delibere presentate secondo l'ordine del giorno dell'assemblea stessa.

Articolo 13 – Verifica Poteri

In apertura di Assemblea, la verifica poteri sarà eseguita dal Consiglio Direttivo che rilascerà ai Soci aventi diritto al voto e in regola coi pagamenti delle quote sociali, apposita tessera di riconoscimento che dà diritto a ricevere le schede per le votazioni.

Il Consiglio Direttivo lavorerà sul tabulato di sintesi del registro dei soci.

Ogni posizione dubbia sarà sottoposta al Consiglio Direttivo che deciderà nel merito senza ulteriori formalità.

Articolo 14 – Deleghe

Il Consiglio Direttivo accetterà le deleghe fino al termine stabilito in apertura dell'Assemblea. La delega deve essere redatta su modello inviato ai soci in allegato all'atto di convocazione dell'Assemblea e portare firma leggibile del delegante.

Articolo 15 – Votazioni

Le votazioni per alzata di mano dovranno essere supportate da idonei strumenti d'identificazione.

Per le votazioni a scrutinio segreto, i Soci aventi diritto al voto dovranno essere dotati di schede ripiegabili, preventivamente autenticate tramite vidimazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Interventi

I Soci che intendono prendere la parola, avendone diritto, devono iscriversi presso la Presidenza.

Ogni intervento è concesso in base all'ordine d'iscrizione e potrà avere la durata massima stabilita dal Presidente dell'Assemblea, in base al numero degli iscritti a parlare. Si potrà intervenire una sola volta per ogni argomento salvo che non ci sia alcun altro iscritto a parlare.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce anche la chiusura delle iscrizioni degli interventi, tenendo conto dello svolgimento dei lavori.

Articolo 17 – Mozioni

La mozione d'ordine, sempre che riguardi questioni di procedura, deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea che, dopo averne accertata l'ammissibilità, concede la parola al presentatore. Alla fine dell'intervento, concede la parola ad un delegato a favore e ad uno contro.

Successivamente la pone in votazione.

CAPITOLO III – ORGANI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 18 – Elezioni Organi dell'Assemblea

L'Assemblea, per proposta di chiunque abbia diritto al voto, elegge a maggioranza semplice e con voto palese il Presidente dell'Assemblea, scelto tra i Soci Ordinari. Come da statuto, il Presidente sceglie il Segretario dell'Assemblea.

Il Segretario redigerà il verbale delle operazioni assembleari e provvederà al conteggio dei voti palesi per alzata di mano e insieme al Presidente supervisionerà allo scrutinio dei voti segreti.

Articolo 19 – Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è la massima autorità dell'Associazione, dal momento della sua elezione e sino alla chiusura dell'Assemblea.

Ha potere di deliberare, con decisione inappellabile, su ogni questione esclusivamente inerente alle procedure di gestione dell'Assemblea.

CAPITOLO IV – ELEZIONI – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Articolo 20 – Elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo.

L'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo avviene tramite presentazione della propria candidatura al Presidente dell'Assemblea, motivandola all'Assemblea.

Ogni elettore può votare un numero di candidati, tutti fra loro differenti, non superiore al numero di componenti del Consiglio Direttivo.

Lo scrutinio dei voti produrrà un elenco di nominativi votati con le rispettive preferenze ottenute.

Il Consiglio Direttivo verrà formato dai candidati maggiormente votati fino al completamento del numero previsto di membri del Consiglio stesso.

In caso di parità che determini l'esclusione di uno o più candidati, si procederà con preferenza all'anzianità di iscrizione all'Associazione e in caso di ulteriore parità, per anzianità anagrafica.

CAPITOLO V – AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Articolo 21 – Ripartizione dei costi amministrativi

I costi amministrati dell'associazione, contenuti nel bilancio preventivo redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, vengono ripartiti tra tutti i soci secondo il criterio di pari utilità e concorrono alla definizione della quota associativa annuale.

Articolo 22 – Ripartizione dei costi dei singoli progetti

Per tener conto della pluralità di progetti e attività che l'Associazione potrà portare avanti per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto, la cui utilità di volta in volta potrà interessare e coinvolgere un numero parziale di soci ordinari, la gestione contabile di tali progetti ed attività verrà tenuta divisa da quella generale di cui al precedente articolo 21, attraverso una gestione "per progetto". I costi verranno quindi ripartiti secondo il criterio di pari utilità fra i soli soci che riterranno di voler partecipare, senza aggravio alcuno per gli altri soci.

Articolo 23 – Programmazione e gestione di un progetto

Il Consiglio Direttivo, definita la potenziale utilità del progetto per il raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione, predispone un business plan con il preventivo dei costi e dei benefici, ne dà pubblicità ai soci per email e raccoglie le eventuali adesioni. Il Consiglio Direttivo predispone uno o più incontri con i soci aderenti nel quale si convengono i rispettivi impegni e la quota di partecipazione di ciascun socio al progetto.

Il Consiglio Direttivo potrà incaricare uno o più soggetti, anche esterni, per il coordinamento e l'esecuzione delle azioni previste dal piano, sempre se previsto ed entro i costi preventivati nel suddetto business plan di progetto.

Se si ottiene una partecipazione dei soci che consente, con ragionevole certezza, di coprire i costi presunti del progetto, il Consiglio Direttivo può deliberare l'avvio del progetto stesso.

Ove necessario, il Consiglio Direttivo o il soggetto coordinante del progetto predisporrà uno o più incontri di coordinamento con i soci partecipanti ed eventuali invitati cointeressati al progetto stesso, al fine di garantire l'ottimale esecuzione delle attività previste, nei modi e nei tempi concordati.

I soci aderenti si impegnano in solido alla corresponsione della propria quota di partecipazione, secondo le modalità e i tempi concordati al momento dell'adesione al progetto, comprensivi dei costi a consuntivo, anche in assenza di partecipazione agli incontri e alle azioni concordate e a lui spettanti relativamente al progetto a cui ha aderito.

A conclusione del progetto il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione di un documento contabile riassuntivo tutte le spese sostenute e i benefici ricavati. Ogni plusvalenza a saldo dei costi sostenuti andrà girata a favore della gestione amministrativa dell'Associazione.

CAPITOLO VI –GESTIONE DEL MARCHIO/LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24 – Soggetti autorizzati all'uso del marchio/logo "Biodistretto Etrusco Romano"

Il diritto all'uso del marchio/logo dell'associazione viene conferito al singolo socio, il quale può sotto la sua diretta responsabilità consentirne l'uso a soggetti terzi, comunicandolo preventivamente al Consiglio

Direttivo, per le attività e finalità previste dallo Statuto, secondo le modalità previste nel presente regolamento e da quello del logo.

Il socio è dunque responsabile nei confronti dall'associazione per la verifica puntuale del corretto uso del marchio/logo da parte dei soggetti terzi a cui è stata estesa l'autorizzazione all'uso di tale marchio/logo.

In caso di utilizzo non conforme a quanto su esposto, il Consiglio Direttivo può, su segnalazione di uno o più soci, verificarne l'uso improprio e richiamare il socio affinché vi ponga rimedio. Se il socio, entro 30 gg dall'avvenuta ricezione del richiamo, non interviene a rettificare l'uso secondo le indicazioni contenute nel richiamo, Il Consiglio potrà revocare il diritto all'uso del marchio/logo al socio e di conseguenza a tutti i soggetti terzi da esso autorizzati e adottare tutte le misure di cui all'art. 6 Sezione C (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI).

Articolo 25 – Concessione all'uso del marchio/logo “Biodistretto Etrusco Romano” per le società di sola commercializzazione

Per quanto riguarda le società di sola commercializzazione, il diritto all'uso del marchio/logo dell'associazione viene conferito a titolo oneroso, per le attività e finalità previste dallo Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dei termini del contratto da parte dell'Assemblea dei Soci.

CAPITOLO VII – DECORRENZA

Articolo 26 – Decorrenza del regolamento

Il presente Regolamento (Rev.3) decorre dal 04 maggio 2024.

Fiumicino 04 maggio 2024